

Il falso in bilancio è anche “valutativo”

Depositare le motivazioni delle Sezioni Unite, per le quali le valutazioni sono vincolate normativamente e/o tecnicamente

/ Maurizio MEOLI

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. [22474](#), depositata ieri, stabiliscono che il falso valutativo in bilancio anche dopo le modifiche apportate dalla L. 69/2015, mantiene **rilievo penale**.

In particolare, vale il seguente principio di diritto: sussiste il delitto di **false comunicazioni sociali**, con riguardo all'esposizione od omissione di fatti oggetto di "valutazione", se, in presenza di criteri di valutazione normativamente fissati o di criteri tecnici generalmente accettati, ci si discosti consapevolmente da essi, senza darne adeguata informazione giustificativa e in modo concretamente **idoneo** ad indurre in **errore** i destinatari delle comunicazioni (analogamente Cass. nn. [12793/2016](#) e [890/2016](#); *contra*: Cass. nn. [6916/2016](#) e [33774/2015](#)).

La premessa della ricostruzione operata dal massimo consesso dei giudici di legittimità è costituita dalla ricerca della *ratio* delle norme alla luce della stratificazione normativa che, nel corso degli anni, ha caratterizzato la fattispecie di false comunicazioni sociali. Tale *ratio* è da individuare nella tutela tanto della **veridicità** quanto della **completezza** (che della veridicità è presupposto) dell'informazione societaria, sempre avendo come referente finale le potenziali ripercussioni negative delle falsità sui patrimoni della società, dei soci, dei creditori e del pubblico.

Ciò posto, si evidenzia un **"errore prospettico"** di tutte le sentenze intervenute fino ad oggi in materia, ovvero l'eccessivo concentrarsi sul dato letterale della norma, nella sua comparazione con il testo previgente; con conseguente attribuzione di grande rilievo alla soppressione dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni", nonché alla sostituzione, con riferimento alla condotta omissiva, del termine "informazioni".

Maggior peso, invece, occorre attribuire all'**intenzione** del **legislatore**. E, rispetto a ciò, bisogna considerare che, a fronte della soppressione di una frase, sarebbe paradossale interrogarsi sul significato di essa, dovendosi cercare il significato di ciò che resta, e non isolatamente, ma nel contesto del complessivo impianto dell'assetto societario come tracciato dal codice civile e modificato dalla L. 69/2015, in una visione **logico-sistemica** della materia.

Le conseguenze di queste due interpretazioni (letterale e logico-sistemica) sono poi da porre in relazione all'intenzione perseguita dal legislatore (anche per avere conferma della sua corretta individuazione).

Allora, al di là della lettera della norma, occorre guardare, sotto l'aspetto sistematico, all'intera materia del bilancio ed al suo sottosistema penale, partendo dal presupposto che l'oggetto della tutela penale, come

evidenziato, è la "trasparenza societaria". Ne emerge che tutta la normativa civilistica **presuppone e/o prescrive** il momento valutativo nella redazione del bilancio; anzi ne detta (in gran parte) i criteri, delineando un vero e proprio metodo convenzionale di valutazione. Si pensi, tra le altre, alle voci "ammortamenti", "svalutazioni", "crediti", "partecipazioni" e "costi di sviluppo", nonché alle indicazioni generali contenute nell'art. 2423 c.c. È allora indubbia la natura prevalentemente **valutativa** del bilancio; e "sterilizzare" lo stesso con riferimento a tale contenuto (valutativo) significherebbe negarne la funzione e stravolgerne la natura.

A fronte di ciò, appare evidente come sia errata l'opzione interpretativa che contrappone i **"fatti materiali"** alle **"valutazioni"**. Ciò perché un bilancio non contiene "fatti", ma il racconto di essi. Vale a dire che un fatto, per quanto "materiale", deve comunque, per trovare collocazione in bilancio, essere "raccontato" in unità monetarie e, dunque, valutato/apprezzato. Solo ciò che è già espresso in denaro (come giacenze di cassa o saldi di conto corrente) non necessita di tale conversione. Certamente, allora, "materiale" **non** è sinonimo di **"oggettivo"** ovvero di "a-valutativo".

E ciò è confermato dalla fattispecie di cui all'art. 2638 c.c. (ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza) che espressamente punisce chi esponga fatti materiali non rispondenti al vero, "ancorché oggetto di valutazioni"; lasciando emergere che per il legislatore un fatto materiale **può** essere (e quasi sempre è) oggetto di valutazione in sede di bilancio.

Posta l'irrelevanza del venir meno dell'inciso "ancorché oggetto di valutazioni" dalla fattispecie di false comunicazioni sociali, poi, perde importanza anche la questione di cosa si debba intendere per "fatti materiali", non potendo leggersi come espressione **antitetica** alla soggettività delle valutazioni; pena un'interpretazione sostanzialmente abrogativa del delitto in questione.

In conclusione, osservano le Sezioni Unite, l'atto valutativo comporta necessariamente un **apprezzamento discrezionale** da parte del valutatore. Ma si tratta di una discrezionalità tecnica. E le scienze contabilistiche appartengono al novero di quelle a ridotto margine di opinabilità; pertanto la "valutazione" dei fatti oggetto di falso investe la loro "materialità". Ciò senza trascurare che gran parte dei parametri valutativi sono stabiliti dalla legge. Di conseguenza, la redazione del bilancio è certamente attività sindacabile anche con riferimento al suo momento valutativo, in quanto tali valutazioni **non** sono **"libere"**, ma vincolate normativamente e/o tecnicamente.